Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 44.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1808.
Provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare le questioni sorte in conseguenza dell'utilizzazione delle navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato o comunque soggette all'assicurazione contro i rischi di guerra per il risarcimento dei rischi stessi ed il reimpiego delle indennità relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di perdita, avvenuta dal 10 giugno 1940 al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, per sinistro od altro evento, provocati da cause di guerra, di navi di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, requisite ai sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, i proprietari sono tenuti ad impiegare le indennità ad essi dovute ai termini dell'art. 31 della legge stessa, al netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi:

a) nella costruzione in cantieri nazionali o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi che dovranno entrare in effettivo esercizio entro i termini di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 2. E' parificato all'acquisto all'estero il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali e l'acquisto dallo Stato di navi che, già di bandiera estera, siano passate a quella nazionale in conseguenza dello stato di guerra;

b) in lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi o di riparazione di navi danneggiate per cause di guerra già appartenenti ad essi o da essi acquistati, sempre entro i termini di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art 2;

c) nel rilievo di aziende, il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da navi o da galleggianti, o nell'acquisto di navi nazionali, avvenuti entro il 1° luglio 1942.

Per essere considerate utili ai fini del reimpiego le costruzioni, trasformazioni e riparazioni debbono essere state ordinate e gli acquisti debbono essere stati effettuati dopo il 10 giugno 1940. Tuttavia saranno considerati utili ai fini predetti i pagamenti effettuati per ordinazioni passate o per acquisti effettuati in epoca anteriore a tale data limitatamente, però, all'ammontare erogato dopo la perdita della nave per la quale il proprietario ha diritto all'indennizzo e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo stesso.

Art. 2.

Intervenuta la liquidazione dell'indennità, l'Amministrazione, per conto della quale venne effettuata la requisizione, provvederà:

a) ad accantonare, per conto di chi spetti, l'ammontare corrispondente alle passività ipotecarie, versandolo presso la Regia tesoreria centrale in un conto corrente fruttante l'interesse nella misura prevista dalla lettera *c*) del presente comma. Qualora si tratti d'ipoteca globalmente accesa su più navi a garanzia di un unico credito, l'ammontare delle passività ipotecarie da dedursi dall'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato pro-rata;

b) a versare in contanti ai singoli aventi diritto un ammontare pari al 50 % della somma netta dovuta per le navi di stazza lorda da 1001 a 1600 tonnellate, ed al 15 % della somma predetta per le navi di stazza lorda superiore a 1600 tonnellate;

c) a versare presso la Regia tesoreria centrale la residua somma netta per l'accreditamento di essa a favore degli stessi aventi diritto in conti correnti individuali fruttanti interessi, al tasso dei buoni ordinari del Tesoro, pagabili posticipatamente alla fine dell'anno solare.

Le somme accreditate, come alla lettera *c*) del comma precedente, restano vincolate, per ciascun avente diritto, all'obbligo del reimpiego per il periodo di tempo indicato nel terzultimo e penultimo comma del presente articolo.

Lo svincolo totale o parziale dei depositi sarà disposto con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Trascorsi quattro anni dalla data dell'accreditamento agli aventi diritto delle quote di indennità indicate alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data della dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, se gli aventi diritto stessi non abbiano adempiuto all'obbligo del reimpiego, un quarto delle somme ad essi accreditate sarà incamerato dal Tesoro dello Stato, restando a loro libera disposizione le somme residuali.

Il Ministro per le comunicazioni, valutate le circostanze che eventualmente influiscano sulla possibilità o convenienza di provvedere alla costruzione o all'acquisto, ovvero ai lavori di trasformazione o di riparazione, di cui al primo comma dell'art. 1, è autorizzato a concedere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati fino ad un massimo di altri quattro anni.

Qualora la nave perduta fosse stata inscritta nelle matricole dell'Africa italiana, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno presi dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le comunicazioni.

Art. 3.

Le norme contenute negli articoli 1 e 2 sono applicate anche nei confronti dei proprietari di navi di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato con assunzione a proprio carico dei rischi di guerra.

Art. 4.

Le indennità per perdita, avvenuta dal 10 giugno 1940 al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, di navi assicurate ai sensi del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito in legge con la legge 6 maggio 1940, n. 725, e della legge 3 aprile 1941, n. 499, sono soggette all'obbligo del reimpiego secondo le norme stabilite dagli articoli 1 e 2. Gli enti assicuratori provvederanno alle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 2.

Art. 5.

E' in facoltà delle Amministrazioni dello Stato noleggiatrici, con assunzione dei rischi di guerra, di liberarsi dagli obblighi derivanti, in dipendenza del sinistro, dai contratti di noleggio mediante il pagamento delle sole indennità dovute per la perdita totale delle navi o dei galleggianti, nel caso in cui le navi od i galleggianti stessi siano stati, per eventi di guerra, gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello della marina, risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la rimessa in efficienza.

Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno, compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprietà del relitto. In tal caso, però, dall'ammontare delle indennità ad essi spettanti sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Le indennità corrisposte ai termini del presente articolo per le navi di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate sono soggette all'obbligo del reimpiego secondo le norme stabilite dagli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Gli atti di abbandono delle navi e dei galleggianti sono soggetti alla sola tassa fissa di registro di lire 20.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto gli atti di abbandono relativi a contratti di assicurazione stipulati dopo il 10 giugno 1940 debbono essere fatti all'Unione italiana di riassicurazione, quale unica retrocessionaria dei rischi per conto dello Stato.

Art. 7.

Le azioni giudiziarie relative ai contratti di assicurazione marittima contro i rischi di guerra debbono essere promosse davanti l'autorità giudiziaria di Roma e nei confronti della Unione italiana di riassicurazione, quale unica retrocessionaria dei rischi per conto dello Stato, la quale sarà rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato.

Per i giudizi di cui sopra l'Unione italiana di riassicurazione è, agli effetti tributari, equiparata alle Amministrazioni dello Stato. Nei giudizi stessi si applicano, nei riguardi dell'Unione predetta, le disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 8.

Fino al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra la mancata contestazione, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 546 del Codice della navigazione, da parte delle Amministrazioni dello Stato, della validità dell'abbandono di navi o galleggianti requisiti o noleggiati dalle Amministrazioni stesse, con assunzione dei rischi di guerra od ordinari di navigazione, non implica accettazione degli atti di abbandono se non dopo il decorso di sei mesi dalla data dell'abbandono stesso.

Art. 9.

Per il pagamento delle indennità spettanti per il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza sia di atti di requisizione, sia di contratti di assicurazione marittima, sia di contratti di noleggio stipulati da Amministrazioni dello Stato con assunzione a proprio carico dei rischi di guerra, non sono dovuti interessi. E' fatta eccezione per la parte di indennità che è da versare al conto corrente presso la Regia tesoreria centrale, di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 2, nel qual caso gli interessi, nella misura indicata dalla stessa lettera *c)*, sono dovuti a decorrere dal 271° giorno dalla data del sinistro e vengono aggiunti all'importo della liquidata quota di indennità da versare in conto corrente.

Art. 10.

Le navi mercantili nazionali rifugiatesi, all'inizio della guerra, in porti neutrali possono essere requisite per acquisto dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, anche con efficacia retroattiva.

Per tali navi potrà derogarsi alle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, modificata col R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601.

Alle indennità di requisizione per acquisto delle navi suddette, se di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate, sono applicabili le norme contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto. Tuttavia il versamento in contanti ai singoli aventi diritto, ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'art. 2, sarà ragguagliato al 20 % della somma netta dovuta ove trattisi di navi di stazza lorda superiore a 1600 tonnellate.

Art. 11.

Le norme contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicate anche alle indennità di requisizione per acquisto delle navi nel caso previsto dal quinto comma dell'art. 12 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle indennità già corrisposte agli aventi diritto.

Art. 13.

L'art. 7 della legge 3 aprile 1941, n. 499, e gli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1942, n. 797, sono abrogati.

Art. 14.

Le navi delle quali, nel periodo dal 1° settembre 1939 al 180° giorno dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, non si abbiano notizie da oltre quattro mesi, se a propulsione meccanica, e da oltre otto mesi, se a propulsione velica, si presumono perdute per cause di guerra.

Art. 15.

Nel caso in cui venga successivamente comprovato che la perdita della nave fu provocata da rischi ordinari di navigazione, l'assicuratore o, comunque, l'assuntore dei rischi di guerra, compreso lo Stato, che ha pagato l'indennità, ha il diritto di rivalersene sia verso gli assicurati sia, entro i limiti dell'assicurazione da essi contratta, verso gli assicuratori dei rischi ordinari di navigazione.

L'azione di rivalsa di cui al presente articolo non può essere esercitata trascorso un biennio dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Art. 16.

L'indennità da corrispondere in base alla presunzione di cui all'art. 14 verrà — salvo sempre l'osservanza degli articoli 1, 2, 3 e 4 — pagata agli aventi diritto fino alla concorrenza della somma coperta dall'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione; l'eventuale eccedenza sarà accantonata, per conto di chi spetti, ai termini della lettera a) del primo comma dell'art. 2. L'ammontare della somma accantonata sarà — salva restando sempre l'osservanza degli articoli 1, 2, 3 e 4 — pagata agli aventi diritto qualora nessuna azione di rivalsa sia stata iniziata nel termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 17.

La prova contraria di cui all'art. 15 del presente decreto non ha alcun effetto nei riguardi del diritto dei componenti l'equipaggio o dei loro aventi causa al conseguimento delle indennità di assicurazione e delle altre prestazioni stabilite da leggi, da regolamenti, da decreti Ministeriali e da accordi sindacali.

Art. 18.

L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto dello Stato, alle condizioni che saranno fissate dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, la copertura dei rischi ordinari per i trasporti marittimi di merci il cui ammontare superi, in un unico viaggio, le somme di:

lire 28 milioni per merci caricate su piroscafi e motonavi;

lire 8 milioni per merci caricate su motovelieri;

lire 5 milioni per merci caricate su battelli a rimorchio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1809.

Erezione in ente morale della Fondazione « Maria Ciompi » per borse di studio, con sede in Piombino (Livorno).

N. 1809. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Maria Ciompi » per borse di studio, con sede in Piombino (Livorno), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1810.

Approvazione della nuova tabella della ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno in quattro classi.

N. 1810. R. decreto 7 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvata, a modifica della precedente, la nuova tabella della ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno in quattro classi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Campagna del comune di Maniago (Udine).

N. 1811. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia, in Portogruaro, in data 24 giugno 1942-XX, integrato con due postille in data 23 ottobre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Campagna del comune di Maniago (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Rosario, in Nuoro.

N. 1812. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nuoro in data 18 luglio 1942-XX, integrato con postilla del 12 ottobre 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Rosario, in Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1943-XXI, n. 39.
Norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei negli edifici di vecchia costruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527;
Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1102;
Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1607;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 410, convertito nella legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 859;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni che saranno determinati con decreti del Ministro per l'interno, i proprietari di fabbricati di vecchia costruzione comunque destinati ad uso di abitazione, anche collettiva, hanno l'obbligo di provvedere alla costruzione di ricoveri anticrollo, qualora ne sia riconosciuta la possibilità tecnica.

Lo stesso obbligo sussiste per la trasformazione dei ricoveri già esistenti, ancorchè apprestati in applicazione del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, e successive modificazioni, quando essi siano riconosciuti inidonei all'anticrollo, anche agli effetti di cui all'art. 4 - 1° comma, e suscettibili di adattamento.

Art. 2.

Nei Comuni previsti nell'art. 1, il podestà, in base agli accertamenti tecnici degli organi all'uopo incaricati e secondo le direttive del Ministero dell'interno, provvede ad emanare apposita ordinanza con cui dispone la costruzione o trasformazione del ricovero.

Tale ordinanza deve contenere particolarmente:

a) la indicazione dei locali ove debbono essere eseguiti i lavori di costruzione o trasformazione del ricovero;

b) la intimazione all'eventuale conduttore di detti locali di lasciarli disponibili nel prescritto termine, ai fini dell'applicazione dell'art. 3;

c) le istruzioni di massima per la compilazione del progetto;

d) la indicazione del termine entro il quale il progetto deve essere presentato al Comune per l'approvazione.

Copia dell'ordinanza deve essere notificata al proprietario e, contemporaneamente, all'eventuale conduttore dell'immobile.

Il Comune, in sede di approvazione del progetto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e, attraverso gli organi tecnici all'uopo incaricati, vigila sull'esecuzione dei lavori stessi e ne effettua il collaudo.

Art. 3.

I locali necessari per l'apprestamento del ricovero debbono essere lasciati disponibili entro 10 giorni dalla data in cui è stata notificata l'ordinanza prevista dall'art. 2.

Quando tali locali siano stati dati in affitto, il relativo contratto s'intende rescisso di pieno diritto dalla data della ordinanza, senza bisogno di particolare disdetta.

Nella ipotesi che solo una parte dei locali dati in affitto siano necessari per l'apprestamento del ricovero, il conduttore ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del relativo canone.

Art. 4.

Tutti i ricoveri privati devono essere muniti di almeno una uscita di sicurezza.

Quando nei ricoveri non possono altrimenti ricavarsi le occorrenti uscite di sicurezza è fatto obbligo ai proprietari degli immobili contigui di consentire l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari.

Il podestà, sentiti gli organi tecnici all'uopo incaricati, provvede con ordinanza da notificarsi alle parti interessate, nella quale vengono stabiliti il termine e le altre modalità per l'attuazione delle uscite di sicurezza.

I lavori per l'attuazione delle uscite di sicurezza sono eseguiti a spese e rischio del proprietario del ricovero, salvo che l'uscita di sicurezza serva anche per il ricovero di uno o più immobili contigui. In questa ipotesi, la spesa grava sui vari proprietari interessati nella misura che sarà stabilita dal podestà, tenuto conto del valore dei singoli immobili e salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Se l'attuazione della uscita di sicurezza importa un'effettiva e sostanziale limitazione della libera disponibilità dell'immobile contiguo, al proprietario di questo spetta un congruo indennizzo.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi, in relazione alla capacità finanziaria del proprietario e all'entità delle opere, i quali non potranno superare il 75 % dell'importo della spesa.

Sono ammesse al contributo soltanto le opere direttamente attinenti alla protezione antiaerea, ivi comprese quelle riguardanti le uscite di sicurezza.

Con decreto dei Ministri per l'interno e per le finanze saranno stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Il Ministero dell'interno potrà eventualmente somministrare ai privati, attraverso i Comuni, i materiali per l'esecuzione delle opere: dell'importo della relativa spesa sarà tenuto conto nella liquidazione dei contributi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere eseguite in attuazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578.

Art. 6.

Qualora, non oltre otto giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui all'art. 2, il proprietario dimostri al Comune l'impossibilità di provvedere in tutto o in parte all'esecuzione dei lavori, il Comune ne disporrà l'esecuzione d'ufficio.

Le spese relative saranno anticipate dal Ministero dell'interno attraverso il Comune. Con successivo provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per il recupero, nei confronti del proprietario, di dette spese, dedotto il contributo determinato ai sensi dell'art. 5.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nella ipotesi che il proprietario, per circostanze sopravvenute nel corso dei lavori, si trovi nella impossibilità di proseguirli.

Art. 7.

Qualora il proprietario, all'infuori dei casi previsti dall'art. 6, primo e terzo comma, non provveda alla esecuzione delle ordinanze emesse dal podestà per l'apprestamento del ricovero o delle uscite di sicurezza, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e la relativa spesa sarà ricuperata per intero con le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 6, secondo comma. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.

Le stesse disposizioni si osservano se, nel termine assegnato, non siano stati compiuti, senza giustificato motivo, tutti i lavori prescritti, inoltre al proprietario non verrà concesso alcun contributo per i lavori già eseguiti.

Art. 8.

I provvedimenti adottati dal podestà ai termini degli articoli 2 e 4 del presente decreto sono definitivi.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai locali di proprietà dello Stato anche con ordinamento autonomo, fatta eccezione di quelle contenute nell'art. 1 e nel primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Rimangono ferme le disposizioni del R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 859, e, in quanto compatibili con quelle del presente decreto, le norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1102, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia limitatamente al periodo dell'attuale stato di guerra.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — BENINI — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 gennaio 1943-XXI, n. 40.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione a favore dello Stato, da parte della signora Adalgisa Caserta.

N. 40. R. decreto 7 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte della signora Adalgisa Caserta fu Antonio, di una raccolta di opere giuridiche già appartenenti al conte avv. Guaccimanni Giovanni, ex presidente del tribunale di Ravenna sotto il Governo Pontificio, per essere destinata alla biblioteca del tribunale di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 41.

Nuova denominazione dell'Accademia Fiorentina di scienze morali « La Colombaria », con sede in Firenze.

N. 41. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia Fiorentina di scienze morali « La Colombaria », con sede in Firenze, assume la denominazione di Reale Accademia Fiorentina di scienze morali « La Colombaria ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 gennaio 1943-XXI.

Mobilitazione civile del personale addetto al servizio della nettezza urbana di Frascati e Rocca di Papa gestito dall'impresa Pistacchi Bixio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il personale addetto al servizio della nettezza urbana di Frascati e Rocca di Papa gestito dall'impresa Pistac-

chi Bixio è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 103. — D'ELIA

(628)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1943-XXI.

Posticipazione del periodo di divieto di pesca della trota nelle Marche, negli Abruzzi e nel Molise.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta l'opportunità di posticipare il periodo di divieto di pesca della trota (salmo fario) nelle Marche, negli Abruzzi e nel Molise;

Decreta:

Nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo, il periodo di divieto di pesca della trota (salmo fario), fissato dal 15 ottobre al 15 gennaio dall'art. 13 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è posticipato al periodo 15 dicembre - 15 marzo.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a norma di legge.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle Marche, negli Abruzzi e nel Molise provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Littoria.

Con R. decreto 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio corr. al registro 2, foglio n. 276, sono stati prorogati a tutto il 30 giugno 1943-XXI, i poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per case popolari della provincia di Littoria.

(620)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto dei provvedimenti P. 582 del 24 dicembre 1942 e P. 632 dell'11 febbraio 1943-XXI, relativi ai tipi e prezzi della maglieria esterna cat. « I » su macchine rettilinee.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimenti P. 582 del 24 dicembre 1942-XXI e P. 632 dell'11 febbraio 1943-XXI, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di maglieria esterna fantasia su macchine rettilinee possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle loro vendite sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento trenta giorni netto e dieci giorni sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 15 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a 30 giorni, netto di sconto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — Il produttore è tenuto ad apporre sui manufatti tipo le indicazioni prescritte con le modalità indicate dagli articoli 5 dei decreti Ministeriali 16 marzo e 11 agosto 1941-XIX e dal provvedimento P. 144 del 21 ottobre 1941-XIX (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 3 dicembre 1941-XX).

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nella fattura la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto al venditore di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo della categoria « I » contraddistinti dai numeri dal 12 al 24, già contemplati nella tabella allegata ai decreti Ministeriali 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 31 gennaio 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLA MAGLIERIA ESTERNA FANTASIA PRODOTTA SU MACCHINE RETTILINEE.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica	Prezzi massimi di vendita al consumatore
	Lire per Kg.	Lire per Kg.
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 6/8 impiegando filato cardato tit. 1/8-1/10.000 (tipo 12-*a*) a più fili od in semplice. Peso base per dozzina maglia da uomo senza maniche, taglia 1ª, kg. 2,300 con limite di oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 33. — Confezioni per uomo e per donna	94,10	136,45
Tipo 33-*a*. — Confezioni per ragazzo o calzoncini per spiaggia .	103,50	150,05
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 10/12, impiegando filato cardato tit. 1/12-1/14.000 (tipo 16-*a*). Peso base per dozzina maglia da uomo senza maniche, taglia 1ª, kg. 2,100 con limite di oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 34. — Confezioni per uomo e per donna	107,85	156,40
Tipo 34-*a*. — Confezioni per ragazzo o calzoncini per spiaggia .	118,65	172,05
Tipo 34-*b*. — Confezioni per neonato	129,40	187,65
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 10/12, impiegando filato raion 150/250 denari, tinto in filo e ritorto (giri 350/400). Peso base per dozzina maglietto sportivo per uomo con maniche e collo, taglia 1ª, kg. 3,700 con limite di oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 35. — Confezioni per uomo e per donna	115,05	167,70
Tipo 35-*a*. — Confezioni per ragazzo o calzoncini per spiaggia .	127,20	184,45
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 10/12, impiegando filato lenasel tit. 1/36000 od equivalenti, a più fili. Peso base per dozzina maglietto sportivo per uomo con maniche e collo, taglia 1ª, kg. 3,600 con limite oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 36. — Confezioni per uomo e per donna	85,35	123,75
Tipo 36-*a*. — Confezioni per ragazzo	93,90	136,15
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 10/12, impiegando filato cardato 1/16-1/18000 (tipo 20-*a*). Confezione fine. Peso base per dozzina camicetta per donna con maniche, taglia 2ª, kg. 2,900 con limite oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 37. — Confezioni per uomo e per donna	140,50	203,70
Tipo 37-*a*. — Confezioni per ragazzo o confezioni per bagno . .	154,55	224,10
Tipo 37-*b*. — Confezioni per neonato	168,60	244,45
Tipo 37-*c*. — Sciarpe	109,50	158,75
Maglieria esterna fantasia assortita nei disegni e nei colori, prodotta su macchine rettilinee finezza 12/14, impiegando filato pettinato fiocco laniero tit. 2/32-2/40.000 (tipo 4-*a* e 5-*a*). Confezione fine. Peso base per dozzina camicetta per donna con maniche, taglia 2ª, kg. 2,800, con limite oscillazione peso del 10 %:		
Tipo 38. — Confezioni per uomo e per donna	171,65	248,90
Tipo 38-*a*. — Confezioni per ragazzo o confezioni per bagno . .	188,80	273,75
Tipo 38-*b*. — Confezioni per neonato	206 —	298,70
Tipo 38-*c*. — Sciarpe	133,90	194,15

Note:

a) Tutti i tipi sopra descritti e relativi sottotipi, se prodotti ricamati, dovranno essere venduti applicando una maggiorazione adeguata al costo del ricamo eseguito, ed in ogni caso non superiore al 6 % per kg. franco fabbrica e 6 % per kg. al consumatore.

b) Tutti i tipi sopra descritti e relativi sottotipi, se prodotti con garzatura, potranno essere maggiorati al massimo del 6 % per kg. franco fabbrica e 6 % per kg. al consumatore.

c) Tutti i tipi sopra descritti e relativi sottotipi, se prodotti su macchine speciali od a maglia rovesciata, potranno essere maggiorati al massimo del 6 % per kg. franco fabbrica e 6 % per kg. al consumatore.

d) I prezzi di tutti i tipi e sottotipi sopra descritti, se confezionati con « chiusura lampo » potranno essere maggiorati al massimo del costo del metraggio di chiusura lampo impiegata e della spesa di applicazione in ragione di L. 15 per metro lineare franco fabbrica e L. 21,75 per metro lineare al consumatore.

e) Le varie confezioni nei tipi sopra elencati, devono corrispondere come lavorazione ai relativi campioni accettati dal Ministero delle corporazioni.

Condizioni di vendita.

1) Merce franco fabbrica, pagamento a trenta giorni netto o dieci giorni sconto 2 %. Imballo escluso.

2) Per la « *sottoscelta* » le aziende produttrici dovranno praticare uno sconto minimo del 15 % sui prezzi massimi franco fabbrica, come sopra stabiliti, e segnare sul cartellino, oltre le indicazioni prescritte, la dicitura « sottoscelta » col prezzo di vendita al consumatore diminuito anche esso del 15 %.

(600)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 631 dell'11 febbraio 1943 relativo alla disciplina dei manufatti fabbricati su telai a mano - Terzo elenco ditte autorizzate.

Con provvedimento P. 631 dell'11 febbraio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in relazione al provvedimento P. 404 del 10 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 dicembre 1942-XXI, sulla base delle proposte formulate dall'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie, ed inteso l'Ente del Tessile Nazionale, ha approvato il terzo elenco, qui unito in allegato, delle ditte autorizzate a proseguire la produzione dei manufatti su telai a mano.

Le norme di cui al provvedimento P. 404 per le ditte comprese nell'elenco suddetto, si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Terzo elenco delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione manufatti su telai a mano

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno, Quantità e qualità del filato
66	Alois cav. Raffaele, setificio	Briano (Caserta)	m. 1000 Tessuto per arredamento tipo *A*, organzino 13/15 kg. 37, floretto 140/2 kg. 150.
			m. 1000 Tessuto per arredamento tipo *B*, organzino 20/22 kg. 90, floretto 14/2 kg. 170.
			m. 500 Tessuto per arredamento tipo *C*, organzino 20/22 kg. 70.
			n. 500 Damasco artistico napoletano tipo *D*, organzino 20/22 kg. 130, raion 450 kg. 400.
			m. 1000 Damasco artistico napoletano tipo *F*, organzino 20/22 kg. 45, floretto 140/2 kg. 100.
			Frangia a mano già tipizzata.
67	Balgera Zamiro	Chiuro (Milano)	mq. 1500 Tessuto regionale valtellinese, raion 12/1 kg. 300, stracci kg. 500.
68	Batella Giuseppe, setificio	Sala di Caserta	m. 1000 Tessuto per arredamento tipo *A*-II, organzino 13/15 kg. 45, raion 200 kg 170.
			m. 2000 Tessuto per arredamento tipo *B*, raion 150 kg. 150, raion 200 kg. 100, raion 300 kg. 150.
			m. 1000 Tessuto per arredamento tipo *B*-II, cuprammoniacale 25/2 kg. 75, raion 300 kg. 125.
			m. 1000 Tessuto per arredamento tipo *C*, raion 150 kg. 80, raion 200 kg. 130.
			n. 1000 Coperte caratt. S. Leucio tipo *C*-IV, raion 450 kg. 1000.
			m. 2000 Tessuti per arredamento tipo *D*-IV, cuprammoniacale 25/2 kg. 150, raion 200 kg. 150, fil. non blocc. 140/2 kg. 200.
			m. 2000 Tessuti per arredamento tipo *E*, raion 150 kg. 200, raion 200 kg. 125.
			m. 500 Tessuti per arredamento tipo *E*-V, cuprammoniacale 23/2 kg. 35, raion 450 kg. 100.
			m. 1000 Tessuti per arredamento tipo *F*, raion 200 kg. 200, raion 450 kg. 60.
			m. 1000 Tessuti per arredamento tipo *F*-VI, organzino 13/15 kg. 50, floretto 140/2 kg. 100, raion 200 kg. 80.
69	Bologna F.lli, setificio	Sala di Caserta	m. 500 Tessuti per arredamento tipo 755/540, organzino 13/15 kg. 10, organzino 20/22 kg. 50.
			m. 1000 Tessuti per arredamento tipo 719, cuprammoniacale 80/1 kg. 70, raion 300 kg. 150.
			m. 400 Tessuti per arredamento tipo 458, organzino 13/15 kg. 60.
			m. 1200 Tessuti per arredamento tipo 527, organzino 13/15 kg. 50, raion 200 kg. 100, fiocco 80/2 kg. 100.
			m. 800 Tessuti per arredamento tipo 605/660, organzino 13/15 kg. 35, raion 300 kg. 50, raion 150 kg. 50.
			m. 350 Tessuti per arredamento tipo 322, organzino 13/15 kg. 50.
			m. 1000 Tessuti per arredamento tipo 333, organzino 13/15 kg. 40, raion 200 kg. 150.
			m. 600 Tessuti per arredamento tipo 597, organzino 13/15 kg. 20, raion 150 kg. 90.
			m. 100 Tessuti per arredamento tipo 737, cuprammoniacale 80/1 kg. 110, raion 150 kg. 110.
			n. 150 Tessuto caratt. locale tipo 213, organzino 13/15 kg. 120.
			n. 250 Tessuto caratt. locale tipo 211, organzino 13/15 kg. 50, raion 250 kg. 225.
			n. 200 Tessuto caratt. locale tipo 227, raion 150 kg. 135, raion 450 kg. 140.
			n. 250 Tessuto caratt. locale tipo 219, raion 150 kg. 150, raion 300 kg. 125.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
70	Cheti Fede	Milano	mq. 100 Tessuto per arredamento tipo *A*, fil. non blocc. kg. 600, fil. non blocc. kg. 350.
			mq. 200 Tessuto per arredamento tipo *B*, fil. non blocc. kg. 200, raion kg. 200, ginestra kg. 200.
			mq. 200 Tessuto per arredamento tipo *C*, fil. non blocc. kg. 30, raion kg. 30.
			mq. 300 Tessuto per arredamento tipo *E*, fil. non blocc. kg. 150, raion kg. 150.
			mq. 100 Tessuto per arredamento tipo *F*, fil. non blocc. kg. 50, raion kg. 50.
			mq. 100 Tessuto per arredamento tipo *G*, raion kg. 50, flocco kg. 50.
71	Colombo Antonio fu A.	Sacconago (Busto Arsizio)	mq. 20.000 Tessuti caratt. p. ciniglia, flocco 80/2 kg. 1000, flocco 12 kg. 4000.
72	Livia Condio Cesari	Ascoli Piceno	m. 2500 Tessuto caratt. locale tipo *A*, fil. non blocc. kg. 65, fil. non blocc. kg. 180.
			m. 500 Tessuto caratt. locale tipo *B*, fil. non blocc. kg. 15, fil. non blocc. kg. 35.
			m. 500 Tessuto caratt. locale tipo *C*, fil. non blocc. kg. 15, lino kg. 35.
			m. 500 Tessuto caratt. locale tipo *D*, fil. non blocc. kg. 50.
			m. 500 Tessuto caratt. locale tipo *E*, organzino 20/22 kg. 50.
			m. 200 Tessuto caratt. locale tipo *F*, fil. non blocc. kg. 6, fil. non blocc. kg. 14.
73	Fanciano Adele	Nardò (Lecce)	m. 80 Tessuto caratt. a rilievo tipo *A*, fil. non blocc. kg. 80.
74	Masera Giuseppe succ. Ilario Silano	Chieri	m. 1000 Tessuto caratt. in rilievo tipo *A*, raion kg. 750.
75	Giuseppe Potrone & Figli	Napoli	n. 120 Capi damasco antico napoletano tipo *A*, organzino 20/22 kg. 120.
			n. 300 Capi damasco antico napoletano tipo *B*, organzino 20/22 kg. 100, raion 300 kg. 200.
			n. 1000 Capi damasco antico napoletano tipo *C*, raion 180 kg. 700, raion 300 kg. 500.
			m. 2000 Capi damasco antico napoletano tipo *D*, raion 180 kg. 250, raion 250 kg. 200.
			Frange a mano già tipizzate.
76	Scuola tessitura artigiana	Rimini	mq. 200 Tessuti caratt. romagnoli tipo *A*, fil. non blocc. kg. 400, fil. non blocc. kg. 100.
			mq. 250 Tessuti caratt. romagnoli tipo *B*, fil. non blocc. kg. 100, fil. non blocc. kg. 100.
			mq. 100 Tessuti caratt. romagnoli tipo *C*, fil. non blocc. kg. 150.
			mq. 100 Tessuti caratt. romagnoli tipo *D*, fil. non blocc. kg. 50, fil. non blocc. kg. 50.
			mq. 500 Tessuti caratt. romagnoli tipo *E*, fil. non blocc. kg. 50, fil. non blocc. kg. 50.
			n. 1000 Tessuti caratt. romagnoli tipo *F*, Celophan kg. 150, fil. non blocc. kg. 50.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno / Quantità e qualità del filato
77	Scuola di tessitura a mano	Forlì	m. 300 Tessuti caratt. romagnoli tipo *A*, fioretto kg. 150.
			m. 400 Tessuti caratt. romagnoli tipo *B*, fioretto kg. 200, fil. non blocc. kg. 80.
			m. 200 Tessuti caratt. romagnoli tipo *C*, fioretto kg. 120, fil. non blocc. kg. 60.
			m. 200 Tessuti caratt. romagnoli tipo *D*, fioretto kg. 150, fil. non blocc. kg. 70.
			m. 150 Tessuti caratt. romagnoli tipo *E*, fioretto kg. 250, fil. non blocc. kg. 100.
			m. 250 Tessuti caratt. romagnoli tipo *F*, lino 20 kg. 100, fil. non blocc. kg. 50.
			m. 350 Tessuti caratt. romagnoli tipo *G*, fioretto kg. 180.
18	Scuola Regio Istituto Professionale dei ciechi « Paolo Colosino » . . .	Napoli	n. 800 Servizi da tavola spolinato a mano di arte tipo *A*, lino 35 kg. 150, lino 40 kg. 100, fil. non blocc. kg. 100.
			n. 1000 Servizi da tavola spolinato a mano di arte tipo *B*, lino 35 kg. 200, lino 40 kg. 150.
			n. 200 Arazzi scuola Assisi-Palestina tipo *C*, lino 20 kg. 100, lino 25 kg. 100, fil. non blocc. kg. 100, organzino 13/15 kg. 50.
			n. 700 Asciugamani di arte Perugia-Faenza tipo *D*, lino kg. 100, fil. non blocc. kg. 20.
			n. 150 Broccato caratt. napoletano tipo *È*, organzino 13/5 kg. 50, fioretto kg. 45.
			n. 300 Broccato caratt. napoletano tipo *F*, organzino 13/15 kg. 100, fioretto kg. 50.
9	S. A. Stoffe d'arte Ravasi Guido . .	Como	m. 1000 Tessuto d'arte grand'operato tipo *A*, organzino 13/15 kg. 250.
			m. 500 Tessuto d'arte laminato tipo *B*, organzino 20/22 kg. 30, fioretto 200/2 kg. 100.
			m. 500 Tessuto d'arte arabeschi tipo *C*, organzino 13/15 kg. 60.
			m. 500 Tessuto d'arte pagoda tipo *D*, organzino 13/15 kg. 70.
			m. 1000 Tessuto d'arte Pictor tipo *E*, organzino 13/15 kg. 120.
			m. 1000 Tessuto d'arte Capri tipo *F*, organzino 13/15 kg. 120.
			m. 500 Tessuto d'arte Goldoni tipo *G*, organzino 13/15 kg. 70.
			m. 500 Tessuto d'arte rugiada tipo *H*, organzino 13/15 kg 40.
			m. 500 Tessuto d'arte damasco tipo *I*, organzino 11/13 kg. 30, fioretto 70/2 kg. 50.
			m. 500 Tessuto d'arte Persia tipo *M*, organzino 13/15 kg. 120.
			m. 2000 Tessuto d'arte Canton tipo *N*, organzino 11/13 kg. 120, organzino 13/15 kg. 70.
			m. 1500 Tessuto d'arte Afganistan tipo *P*, organzino 13/15 kg. 170.

(599)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	299434 solo per la proprietà	Gioia Ernesto fu Salvatore, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di D'Aleo Rosa fu Emanuele ved. di Gioia Salvatore, dom. a Palermo	L.	10,50
Rendita 5 %	156383	Melone Marta Maria Maddalena di Nicola moglie di Campanile Pasquale, dom. a Caserta (Napoli), con vincolo dotale e col patto di riversibilità	»	1.060 —
Cons. 3,50 % (1906)	820147	Gazzo Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Tagliafico Rosa ved. Gazzo, dom. a Genova Voltri	»	120 —
Prest. Red. 3,50 %	100804	Savino Emilio di Cesare, dom a Novi Ligure (Alessandria)	»	14 —
Id.	327599	Perroni Umberto di Andrea, dom. a Terracina (Roma), ipotecato a favore del comune di Terracina	»	84 —
Id.	403344 Per la proprietà e l'usufrutto	Prole nascitura di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore, congiuntamente e cumulativamente, di Tartara Giuseppina fu Felice, ved. di Bongiovanni Ercole, e di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi, dom. a Torino, e con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore degli eredi legittimi o testamentari di Bertasso Fulvio Pasquale di Luigi	»	2.275 —
Id.	508069 Per la proprietà e l'usufrutto	Bertasso Gian Franco di Fulvio-Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Bertasso Fulvio Pasquale fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore dello stesso Bertasso Fulvio Pasquale dom. a Torino	»	1.438,50
Cons. 3,50 % (1906)	344668	Bruera Paolina fu Giovanni moglie di Rossi Bruera Ettore, dom. in Osasco (Torino), vincolato per dote	»	875 —
Id.	358575	Come sopra	»	1.564,50
Id.	601033	Come sopra	»	1.400 —
Id.	157698	Rossi Ettore di Carlo dom. in Pinerolo (Torino), ipotecato a favore di Bruera Paolina di Giovanni	»	1.575 —
Id.	813816 Solo per l'usufrutto	Palumbo Bianca, moglie di Pirone Eduardo, Nicola e Mario di Giulio, con usufrutto a Palumbo Giulio fu Nicola	»	623 —
Id.	642642 Solo per la proprietà	Rossi Pierina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giuseppina fu Luigi ved. di Rossi Pietro e moglie in seconde nozze di Fracchia Augusto fu Giovanni, con usufrutto a favore della suddetta Rossi Giuseppina	»	735 —
Id.	687353 Solo per la proprietà	Come sopra	»	122,50
Id.	688059 Solo per la proprietà	Come sopra	»	66,50
Prest. Red. (3,50 %)	216344	Biotti Rachele (detta Rachelina o Lina) fu Pietro Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Berselli Margherita fu Paolo vedova Biotti, dom. a Milano	»	262,50
Id.	448464	Spagnolo Michele fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Scarica Anna, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	»	546 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	172385	75 —	Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara).	Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Sciagata* Maria, ecc., come contro.
Id.	172386	75 —	Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra.	Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra.
Id.	172387	75 —	Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom a Villadossola (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara)	Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Sciagata* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Sciagata* Maria, ecc., come contro.
Id.	172388	75 —	Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra.	Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	423350	210 —	Anastasia *Giuseppa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Carmela di Vito, dom. in Pisciotta (Salerno).	Anastasia *Maria-Giuseppa-Francesca* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	423355	210 —	Anastasia Pietro, *Giuseppa*, Vito, Antonio, Gaetano, e Caterina fu Luigi, minori, ecc. come sopra Vincolata.	Anastasia Pietro, *Maria-Giuseppa-Francesca*, Vito, Antonio, Gaetano e Caterina fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	199931	140 —	*Ballestra* Giovanni fu Bernardo minore sotto la patria potestà della madre Giordano Violante fu Giambattista, dom. in San Remo.	*Balestra* Giovanni, ecc., come contro.
Id.	369508	700 —	*Ballestra Elisa-Emma* fu Bernardo, nubile, dom. in S. Remo.	*Balestra Elisa-Luigia-Vincenza-Emma* fu Bernardo, ecc., come contro.
Obbl. ferr. 3 %	33163	675 —	*Ballestra Emma-Elisa* fu Bernardo, nubile, dom. in S. Remo.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	607842	49 —	Sturlese *Orsolina* fu Giovanni, moglie di Cappellini Pietro, dom. a Spezia (Genova), vincolata per dote.	Sturlese *Maria Catterina Rosalina (detta Orsolina)*, moglie di Cappellini Pietro, dom. a La Spezia (Genova), vincolata per dote.
Id.	584137	24,50	*Marigliano* Donato fu Francesco, dom. a Castrovillari (Cosenza), ipotecata per cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario.	*Marigliani* Donato fu Francesco, ecc., come contro.
B. T. 1943 Serie I	360	Capitale 5 000 —	Scirè Francesco fu Antonino, *minore* sotto la curatela di Fiore Ambrogio fu Giuseppe, dom in Palermo, con usufrutto a *Fogà* Ermelinda fu Cesare, dom. in Palermo.	Scirè Francesco fu Antonino, *minore emancipato sotto la curatela* di Fiore Ambrogio fu Giuseppe, dom. in Palermo, con usufrutto a *Fagà* Ermelinda, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	496324	10,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	53508	297,50	Guida Antonio fu Michele, dom. a Napoli, vincolato di usufrutto a favore di Ferrara *Emilia* fu Agostino, ved. di Guida Michele, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Ferrara *Erminia* fu Agostino, ecc., come contro.
Id.	53509	294 —	Guida Agostino fu Michele, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	53507	297,50	Guida Concettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	119760	140 —	*Muzzi* Annunziata di Salvatore, moglie di Totano Gabriele, dom. in Napoli.	*Muzi* Annunziata ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	238733	245 —	*Poletti* Luigi di Giuseppe, dom. in Forlì, con usufrutto vitalizio a favore di *Poletti* Lilliana e Zita di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e con pagamento personale a favore di Danesi Emma fu Antonio durante la minore età dei predetti.	*Polletti* Luigi di Giuseppe, dom. in Forlì, con usufrutto vitalizio a favore di *Polletti* Lilliana, ecc., come contro.
Id.	130652	210 —	Compagnoni *Clarice* di Natale, moglie di Astorri Giovanni Battista, dom. in Alfonsine (Ravenna), con vincolo dotale.	Compagnoni *Bianca* di Natale, ecc., come contro.
Id.	510992	42 —	Milani Domenico fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Milani Chiara, domiciliato a Castiglione dei Pepoli (Bologna).	Milani Domenico fu *Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	220804	1225 —	Cattaneo Zaira fu Angelo, dom a Rovellasca (Como), l'usufrutto vitalizio spetta a *Belotti Maria* fu Bernardo, ved. Cattaneo, dom. a Rovellara (Como).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Bellotti Marianna* fu Bernardo, ecc., come contro.
Id.	34060	1400 —	Asquasciati *Antonio* fu Giovanni-Battista, dom in S. Remo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Asquasciati *Maria Catterina detta Lalina* fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. a Torino.	Asquasciati *Giacomo-Antonio* fu Giovanni Battista, dom. in S. Remo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Asquasciati *Catterina Maria Teresa* fu *Gio Batta*, nubile, dom. a Torino.
Rend. 5 %	78984	12600 —	Baschieri Salvadori Gian-Carlo e *Ceccotto* di Giuseppe e di Schraider Maria fu Pio, minori sotto la patria potestà del padre, dom a Roma, e figli nascituri di essa Schraider Maria fu Pio, vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Bonfili Olga fu Tito, ved. Schraider, Bonfili Ester fu Tito, moglie di Amadori Alfredo e Schraider Maria fu Pio, moglie di Baschieri Salvadori Giuseppe, senza obbligo di presentazione del certificato di esistenza in vita, e con clausola di accrescimento della rendita fra nati e nascituri in caso di morte di uno di essi prima del compimento di anni 25, senza lasciare a sè superstiti discendenti i quali ultimi, ove vi siano, sostituiranno il defunto per la rappresentazione.	Baschieri Salvadori Gian-Carlo e *Francesco* di Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	260427	129,50	Di Franco *Paola* fu Francesco, moglie di Marchese Giuseppe, dom a Mistretta (Messina), vincolata per dote della titolare.	Di Franco *Maria Paola* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	52961	157,50	Boratto Emilia, *Anita*, ed Ortensia fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Bruni Isabella fu Domenico, ved. Boratti, domiciliate a Catanzaro.	Boratto Emilia, *Annita*, ed Ortensia, ecc., come contro.
Id.	55368	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	52962	52,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Bruni Isabella fu Domenico.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	87811	35 —	Balbo *Paolo* fu Lorenzo, dom. a Pamparato (Cuneo).	Balbo *Pietro Paolo* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	123581	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	154808	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	233420	1228,50	*Filippelli* Ernesto di Filippo, dom. a Scurtabò, fraz. del comune di Varese Ligure (La Spezia).	*Filipelli* Ernesto, ecc., come contro.
Id.	355052	59,50	Clara Valentino fu Giovanni-Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ceconi* Teresa di Luigi, ved. Clara, dom. in S. Daniele del Friuli (Udine).	Clara Valentino fu Giovanni Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ceccone* Teresa, ecc., come contro.
Id.	119962	161 —	Raviola Severina detta Rina di *Giovanni-Alfredo*, moglie di Casartelli Antonio dom a Torino, con usufrutto a Raviola *Giovanni-Alfredo* fu Severino, dom. in Asti.	Raviola Severina detta Rina di *Alfredo-Giovanni*, moglie di Casartelli Antonio, dom a Torino, con usufrutto a Raviola *Alfredo-Giovanni*, ecc., come contro.

Dobito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	120180	161 —	Raviola Paola di *Giovanni-Alfredo*, moglie di Guglielmo della Porta, dom. a Novara, con usufrutto a Raviola *Giovanni-Alfredo* fu Severino, dom. in Asti	Raviola Paola di *Alfredo-Giovanni*, moglie di Guglielmo della Porta, dom a Novara, con usufrutto a Raviola *Alfredo-Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	120179	161 —	Raviola Luigi di *Giovanni-Alfredo*, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Raviola Luigi di *Alfredo-Giovanni*, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.
Id.	287581	122 —	Massa *Maddalena* fu *Francesco-Antonio*, moglie di Gavazza Carlo, dom a Pozzolo Formigaro (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	Massa *Maria-Maddalena* fu *Antonio-Francesco*, ecc., come contro
Id.	271534	2100 —	Torelli *Angiola*-Stefania di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Torelli Ernesto di *Valentino* e Bellino Maria di Sabatino, dom. a Savona, vincolato di usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Torelli *Valentino* fu Pietro e Ghiglia *Angiola* fu Bartolomeo, dom. a Savona.	Torelli *Angela*-Stefania di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Torelli Ernesto di *Carlo-Valentino* e Bellino Maria di Sabatino, dom a Savona, vincolata di usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Torelli *Carlo-Valentino* fu Pietro e Ghiglia *Angela* fu Bartolomeo, dom. a Savona.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(191)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 13 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania — Intestazione: Bonini Andrea di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6549 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Sammarco Tommaso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 900.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Boicelli Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 24 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Martorana Andrea fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 800

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3605 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Sofi Pietro di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 9 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Augenti Achille fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 %, al portatore 1 - Rendita L. 3.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2936 — Data: 11 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Profeta Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2 - Capitale L. 7300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 19 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Patrissi Donato fu Angelo Maria — Titoli del Debito pubblico; P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 15.600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cassiere P.P. e T.T. di Forlì — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 3 - Capitale L. 10.400.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6786 — Data: 22 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B.T. 5 %, al portatore 83 - Capitale L. 35.000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 326: — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Iacolino Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 3000

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2079 — Data: 23 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Buscaglia Mario e Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 Rendita L. 605.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(616)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 febbraio 1943-XXI - N. 35

Albania (I)	6,35	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,975
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	87,50
Redimib. 3,50 % (1934)	77,05
Id. 5 % (1936)	94,05
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,425
Id. 5 % (1949)	93,05
Id. 5 % (15-2-50)	92,45
Id. 5 % (15-9-50)	92,35
Id. 5 % (15-4-51)	92,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Polla (Salerno), Trivento (Campobasso), Baressa (Cagliari) e Senis (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Vincenzo Del Bagno è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno);

2) Il dott. Alessandro Arcolesse fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trivento (Campobasso);

3) Il signor Natalino Tuveri fu Giusto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari);

4) Il signor Luigi Serra fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(547)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Variazioni al concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento);

Visto il decreto Ministeriale del 7 settembre 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale del 15 settembre 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 10 novembre 1942-XXI;

Visto il decreto Ministeriale del 7 novembre 1942-XXI, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopraindicato è stato prorogato a tutto il 10 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

La media in centesimi prescritta dall'art. 7, lettera *A*, del decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, sarà effettuata escludendo i voti riportati negli esami di lingue estere, dei quali la Commissione esaminatrice terrà conto nell'attribuzione dei punti di cui al penultimo capoverso del suddetto art. 7, restando l'articolo stesso completato in tal senso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(627)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.